



COMUNE DI BIANDRATE
Provincia di Novara

Originale

VERBALE di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 9

del 11/02/2025

OGGETTO: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI – ANNUALITÀ 2024 NON ASSOGETTABILITA'

L'anno duemilaventicinque il giorno undici del mese di febbraio alle ore diciassette e minuti zero nella sala del Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l'appello nominale, risultano:

	COGNOME E NOME	Presente
1	PIGAT LUCIANO - Sindaco	Sì
2	GRIGGIO MATTIA - Vice Sindaco	Sì
3	FIORINO NADIA - Assessore	Sì
	TOTALE	3

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. INGRASSIA GUIDO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. PIGAT LUCIANO assume la presidenza ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI – ANNUALITÀ 2024 NON ASSOGETTABILITÀ'.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1 commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano uno specifico accantonamento di bilancio obbligatorio (missione 20 – programma 3) ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato “*accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali*”, quale soluzione contabile e gestionale funzionale a consentire alle amministrazioni locali di disporre della liquidità necessaria a velocizzare i pagamenti delle proprie obbligazioni commerciali e a ridurre la relativa voce di debito residuo;
- con l'articolo 1 comma 862 testualmente viene sancito che “*entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:*
 - a) *al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - b) *al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - c) *al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - d) *all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.*”
- Lo stesso articolo 1 comma 863 sancisce inoltre che sono oggetto di accantonamento “*gli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione*”;

VISTO l'articolo 9 del d.l. 152/2021 con cui è previsto che per gli esercizi 2023 e 2024, gli enti possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili: tale possibilità è però subordinata alla comunicazione alla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) dello stock del debito residuo relativo ai due esercizi.

RITENUTO il bilancio di previsione approvato con delibera del Consiglio comunale n. 29 del 10/12/2024 sono presenti le seguenti poste contabili:

ATTESO che dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali si acquisiscono le seguenti informazioni:

- | | |
|---|-----------------|
| - Stock del debito al 31/12/2024 | € meno(-) 0; |
| - Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2024 | € 1.236.319,32; |
| - Indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2024 | meno (-)33,86 |

RILEVATO che:

- l'Ente, ha verificato che la consistenza del debito commerciale residuo scaduto, di cui all'art. 33 del d.l. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio 2024 è quindi inferiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.
- l'ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a meno (-)33,86;

RILEVATO pertanto che

- l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del *fondo garanzia debiti commerciali*, stanti i tempi di pagamento registrati inferiori ai limiti di legge stabiliti;
- l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del *fondo garanzia debiti commerciali*, in quanto pur non avendo ridotto del 10% lo stock del debito ha verificato la consistenza del debito commerciale residuo scaduto, di cui all'articolo 33 del d.l. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio 2023, non superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

VISTI il d.lgs. n. 267/2000 e il d.lgs. n. 118/2011;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTI il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49 del d.lgs. 267/2000;

CON voti unanime favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** che, per i motivi esposti in premessa, l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali.

Successivamente, la Giunta Comunale dichiara con l'unanimità dei voti favorevoli l'immediata eseguibilità del provvedimento ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Sindaco

Pigat Luciano

Il Segretario Comunale

Dott. Guido Ingrassia

